



**CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE NEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
DERIVANTE DAL TRAFFICO AEREO DELLO SCALO
INTERCONTINENTALE DI MILANO MALPENSA**

TRA

La Provincia di Novara, rappresentata dal Vicepresidente Avv. Michela Leoni, domiciliata per la carica presso l'Amministrazione Provinciale di Novara, Piazza Matteotti n° 1 - Novara, delegata per la firma in esecuzione del decreto del Presidente della Provincia n°105 del 25/07/2022;

E

la "S.E.A. Società per azioni Esercizi Aeroportuali" S.p.A., C.F.: 00826040156, rappresentata, in forza delle procure assegnategli, dal ing. Giorgio Medici Direttore Environment and Safety domiciliato per la carica presso Aeroporto di Linate - Segrate (MI);

E

l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore rappresentato dal Direttore autorizzato con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 27/06/2022



Ch.
[Signature]
[Signature]

E

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est) Dott. Jacopo Fogola, autorizzato con DDG n. 94 del 03/08/2022, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dipartimentale di Via Bruzza n° 4 – Vercelli.

PREMESSO

a) che è interesse della Provincia di Novara, di S.E.A. S.p.A., dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, la prosecuzione dell'attività di monitoraggio delle pressioni prodotte dall'attività dell'aeroporto di Malpensa nei territori piemontesi limitrofi all'aeroporto stesso, avente lo scopo di rilevare e divulgare, in logica di massima trasparenza, i dati riguardanti la presenza dello scalo aeroportuale;

b) che tale attività di monitoraggio è da realizzarsi mediante la condivisione:

- dei dati di rumore elaborati della rete realizzata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte
- dei tracciati radar disponibili in S.E.A. S.p.A. (forniti da ENAV S.p.A. a S.E.A. S.p.A. in quanto Gestore Aeroportuale);



- dei dati ambientali a disposizione e/o prodotti dagli soggetti firmatari nell'ambito delle proprie attività istituzionali sui territori di competenza

c) che per poter compiutamente elaborare i dati di cui al precedente punto b) risulta essenziale disporre dei tracciati radar relativi al traffico aereo, allo scopo di separare gli eventi sonori di origine aeronautica da quelli generati da altre sorgenti;

d) che S.E.A. S.p.A. provvede alla gestione diretta della propria rete di monitoraggio del rumore prodotto dal traffico aereo nelle aree circostanti l'aeroporto di Malpensa e che dispone dei tracciati radar resi disponibili da ENAV S.p.A., ed è interessata collaborare nell'azione di monitoraggio esercitata nei territori limitrofi situati nella Regione Piemonte;

e) che l'art. 2 comma 2) del D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, dispone che:

" La gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio è assicurata dall'ente o società esercente l'aeroporto...", e il comma 5) del medesimo D.P.R. dispone che L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente effettua ispezioni periodiche per verificare l'efficienza del sistema di monitoraggio...";

f) che la Legge della Regione Piemonte n° 18/2016 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)" pone tra le attività istituzionali di controllo ambientale quelle aventi per oggetto "il campionamento, l'analisi, la

misura, il monitoraggio e l'ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti" (art 4 comma 1a) al fine di consentire ad ARPA la finalità di "concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuire al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte" (art. 2 comma 2);

g) che la Legge n°132 del 28 giugno 2016 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" dispone che "nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema Nazionale, [...] il personale ispettivo può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale";

h) che la Legge della Regione Piemonte n° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" assegna alle Province (art. 4, comma 1, lettera a) il compito di " ... garantire, avvalendosi dell'A.R.P.A. ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) il monitoraggio dell'inquinamento acustico e promuovere l'esecuzione di campagna di misura";



i) l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ai sensi della L.R. n. 19/2009 è gestore di 23 aree protette delle province di Novara, Verbania, Biella e Vercelli tra cui il Parco Naturale del Ticino ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino" (Comuni di Castelletto Sopra Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate, Cerano), Riserva Naturale di Bosco Solivo (Borgo Ticino), Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago ZSC IT1150002 "Lagioni di Mercurago" (Arona, Dormelletto, Comignano, Oleggio Castello), Riserva naturale dei canneti di Dormelletto ZSC-ZPS IT1150004 "Canneti di Dormelletto" (Dormelletto) e la ZSC IT1150008 "Baraggia di Bellinzago"; le aree protette suindicate, ad esclusione della Riserva naturale di Bosco Solivo, sono Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000;

j) che il territorio delle aree protette si trova all'interno della Riserva della Biosfera Interregionale Unesco MAB "Ticino Val Grande Verbano" riconosciuta dal 2002 e successivamente confermata con significativi ampliamenti nel 2018;

k) che l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ha interesse nell'operare e promuovere un'attività di monitoraggio, da attuare mediante la ricerca di finanziamenti proposti da bandi europei, nazionali, regionali o da altri soggetti pubblici o privati, che sia base per acquisire i dati necessari relativi ai seguenti aspetti:

- inquinamento acustico,
- inquinamento atmosferico,
- danno fogliare,
- inquinamento luminoso,
- impatti sull'avifauna,
- specie aliene/esotiche,

l) che la precedente convenzione sottoscritta in data 01/12/2014 dai rappresentanti di PROVINCIA DI NOVARA, S.E.A. S.p.A. e A.R.P.A. PIEMONTE Dipartimento Provinciale di Novara, prevedeva all'art.8 una durata di 7 anni dalla sottoscrizione e risulta quindi scaduta in data 01/12/2021, richiedendo un accordo formale tra le parti per l'eventuale rinnovo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Con la presente convenzione le parti sottoscriventi si impegnano, ciascuno per quanto previsto ai successivi articoli 3, 4 e 5, a favorire ed a promuovere, in logica di massima trasparenza, la raccolta dei dati riguardanti le pressioni ambientali di origine aeronautica nei territori piemontesi limitrofi all'aeroporto di Malpensa ed in particolare l'elaborazione ed analisi dei dati raccolti dal monitoraggio (considerato anche quelle prodotte dagli aeromobili in territorio piemontese -

attraverso anche l'utilizzo dei tracciati radar trasmessi da S.E.A. S.p.A. ed a tale Società forniti da ENAV S.p.A.),

ART. 3

1) Con la presente convenzione S.E.A. S.p.A. si obbliga a rendere disponibili all'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e all'ARPA Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est) i tracciati radar mettendoli a disposizione nell'opportuno formato tecnico alfanumerico atto all'elaborazione dei dati, così come trasmesso alla stessa da parte di ENAV S.p.A.

2) La disponibilità dei tracciati radar, che sarà a titolo non oneroso si intende riferita esclusivamente all'uso di cui alle finalità del presente documento. Usi diversi da quelli di cui alla presente convenzione, nonché la cessione a terzi di tali tracciati dovrà essere preventivamente autorizzata, in via formale, da S.E.A. S.p.A., pena l'immediata decadenza della validità della presente convenzione. Eventuali mutamenti delle attuali condizioni di messa a disposizione dei tracciati radar da ENAV S.p.A. a S.E.A. S.p.A. dovranno essere comunicati all'ARPA. in quanto potrebbero costituire motivo di revisione della presente convenzione. Qualora i sistemi di monitoraggio attualmente in uso da entrambe le parti (ARPA e SEA S.p.a.) dovessero modificare il proprio software e/o hardware, si dovranno determinare le soluzioni percorribili atte a riallineare lo scambio dei dati. Pertanto, entrambe le parti direttamente coinvolte (ARPA. e SEA S.p.A.) si impegnano a comunicare le eventuali modifiche onde collaborare per la definizione del nuovo formato compatibile.





ART. 4

ARPA Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est) garantisce la disponibilità dei dati, dopo le necessarie elaborazioni, della propria rete di monitoraggio e si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, le elaborazioni per le finalità esplicitate all'art. 2. A tale scopo si impegna anche a:

- utilizzare i criteri di elaborazione e validazione dei dati indicati dalla normativa vigente a livello nazionale, sulla base di quanto specificato nel documento di ISPRA "Linee guida per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio acustico aeroportuale" n° 102/2013 - Delibera del Consiglio Federale ISPRA seduta del 20/10/2012 n° 27/12, possibilmente coordinandosi con S.E.A. S.p.A. per l'individuazione delle settimane di maggior traffico;
- citare per il calcolo di altri indici acustici la normativa di riferimento a partire dalla Legge quadro sull'Inquinamento acustico 447/95 e suoi Decreti attuativi;
- garantire l'utilizzo, per quanto concerne l'analisi dei tracciati radar, delle "SIDs" aventi le medesime coordinate X, Y, Z di quelle che S.E.A. S.p.A. utilizza in accordo con ENAV S.p.A., oltre a quelle che il Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Novara riterrà di voler utilizzare per analisi sul proprio territorio, concordandone la georeferenziazione con S.E.A. S.p.A.



- assicurare a S.E.A. S.p.A. informazioni sui dati rilevati dalla propria rete di monitoraggio del rumore ambientale.

ART. 5

La Provincia, S.E.A., l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte si impegnano a condividere ulteriori dati utili disponibili, oltre a quelli indicati nei precedenti articoli, per analisi e approfondimenti sulle tematiche dell'impatto e della sostenibilità ambientale.

Tali approfondimenti saranno la base per avviare attività di informazione ed educazione ambientale nonché per individuare eventuali interventi da realizzare con il fine di mitigare gli impatti derivanti dalle attività aeroportuali.

Le tipologie di dati e le modalità di condivisione e interscambio degli stessi sono definite secondo quanto stabilito nell'art. 6.

Gli Enti firmatari, la Regione Piemonte, i Comuni piemontesi interessati sono gli utilizzatori finali dei dati raccolti e delle relative elaborazioni.

ART. 6

Le Parti assicurano la partecipazione ad un Tavolo Tecnico permanente che avrà il compito di:

- definire le tipologie di dati disponibili e utili per le finalità di cui all'art. 5 e le relative modalità di scambio, trasmissione e divulgazione;

- analizzare i risultati dei monitoraggi e degli studi ambientali effettuati;
- esaminare la fattibilità di iniziative coordinate e di progetti di comune interesse sui temi della tutela della biodiversità e delle risorse naturali, la tutela del paesaggio, lo sviluppo dell'economia circolare, la mobilità sostenibile con particolare riferimento al potenziamento dei percorsi ciclabili e della sentieristica, anche in relazione alle possibilità di accesso a fonti di finanziamento di carattere nazionale, internazionale a livello pubblico o privato.

Non potranno essere affrontati temi di rilevanza istituzionale nei rapporti tra le Parti, che saranno gestiti nelle sedi opportune.

Il Tavolo Tecnico sarà composto per un max di n. 3 Referenti per ciascuna delle Parti, di volta in volta individuati in relazione alle tematiche trattate. Potrà inoltre essere prevista la partecipazione a determinate sedute di altri soggetti rilevanti ai fini della gestione del territorio, su proposta di una delle parti, che dovrà essere comunicata preventivamente.

Il Tavolo Tecnico si riunirà, anche in modalità telematica, con cadenza, di norma, semestrale, Tale periodicità potrà essere adeguata di volta in volta in base gli argomenti in via di trattazione. Gli incontri saranno verbalizzati, con un criterio di rotazione congiuntamente definito. I verbali degli incontri sono riservati, non utilizzabili o riproducibili dalle parti salvo preventiva autorizzazione allo specifico utilizzo.



ART. 7

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art 4 del D.P.R. 26.04.1986 n° 131. Le eventuali spese connesse alla registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART. 8

La durata del presente atto è fissata in dieci anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il presente accordo potrà essere rinnovato solo con atto formale tra le parti.

ART. 9

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento dando alle altre preavviso di 6 mesi.

ART. 10

La Legge applicabile alla Convenzione è quella italiana. Il foro competente, in via esclusiva, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti, è quello di Novara.

Art. 11

Nell'intento di perseguire ed ottemperare al meglio ai principi che animano ogni iniziativa ed attività che svolge SEA agisce nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Codice Etico adottato dalla stessa (di seguito il "Codice Etico SEA") e pubblicato sul sito SEA al seguente link:

https://seamilano.eu/sites/default/files/download-file/sea_-_codice_etico_05.pdf che si considerano anch'esse parte integrante del presente Contratto;

Tra gli altri, si segnala che ciascuna Parte fa propri i principi sanciti dalla normativa antimafia (di cui al D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e sue successive modifiche), nell'ottica di contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel contesto delle misure di contrasto alla criminalità organizzata.

Resta in ogni caso inteso tra le Parti che, qualora SEA apprenda attraverso qualsiasi canale che agisce in difformità rispetto ai principi stabiliti dal Codice Etico e/o non risulti in regola con quanto disposto ai sensi della normativa antimafia, SEA considererà tali circostanze quali gravi inadempimenti e, pertanto, avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato e senza il riconoscimento di alcun risarcimento nei confronti delle Parti.

ART. 12

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di rispettare la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, il disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto").

Ciascuna Parte dichiara e dà atto: (i) di aver adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito il "Modello 231"); (ii) di aver nominato un organismo di vigilanza (di seguito l'"OdV") deputato a controllare l'osservanza ed effettiva attuazione del Modello 231 da

parte di tutti i soggetti destinatari, nonché (iii) di avere efficacemente attuato procedure aziendali, protocolli, comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti nel Modello 231 ed in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel suddetto Decreto.

Le Parti prendono atto dell'adozione da parte di SEA del Modello 231, che sarà consultabile da parte delle stesse sul sito SEA al seguente link <http://www.seamilano.eu/it/governance/modello-di-organizzazione-gestione>, impegnandosi sin da ora a rispettarlo nei limiti delle proprie competenze e responsabilità conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate, nonché alle procedure aziendali e ai protocolli attuati dalla medesima SEA.

A tal fine ciascuna Parte si impegna a:

- (i) segnalare direttamente all'OdV eventuali violazioni del Modello 231 o delle procedure adottate da ciascuna Parte di cui viene a conoscenza;
- (ii) ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti dall'altra Parte e/o da parte dell'OdV.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte di ciascuna Parte degli obblighi sopra previsti così come l'adozione di comportamenti difformi a quanto stabilito nel proprio Modello 231, ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento dei danni, mediante lettera raccomandata A/R contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.



L'esercizio di tale diritto avverrà a danno della Parte inadempiente addebitando a quest'ultima tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, e sempre ferma restando a carico della medesima Parte inadempiente la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della suddetta inosservanza, nonché l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

ART. 13

Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") nonché del D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs 51/2018 e D.lgs 101/2018 e ss. mm. ("Codice Privacy" e, congiuntamente con il GDPR, nonché con i relativi provvedimenti/decisioni applicabili in materia ed emessi/e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, la "Normativa Privacy"). Le Parti dichiarano che i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dei loro rapporti saranno trattati al fine di dare esecuzione alla presente Convenzione e di adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile e amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dalla presente Convenzione. Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui tali rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo

effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare la presente Convenzione, e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati, il tutto nel pieno rispetto della Normativa Privacy. In particolare, ciascuna Parte autorizza espressamente l'inserimento dei dati propri e del proprio personale nelle banche dati dell'altra Parte, consentendo all'altra Parte di trattare e comunicare tali dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite alla Convenzione: (a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; (b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali, nonché dei relativi aspetti informativi; (c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimamente preposte; (d) gestione del contenzioso; (e) finalità statistiche e rilevazioni sui rispettivi standard aziendali; (f) servizi di controllo interno.

I dati verranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, e nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dalla Normativa Privacy. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati verranno trattati nell'ambito dello

Spazio Economico Europeo. Qualora una delle Parti intenda trasferire i dati trattati in relazione alla presente Convenzione in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, la stessa ne darà pronta comunicazione all'altra Parte.

A ciascuna Parte sono garantiti i diritti espressamente riconosciuti dalla Normativa Privacy, consistenti nel diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo ove ne ricorrano i presupposti di legge e di ricevere dall'altra Parte informazioni in merito all'esistenza del trattamento, nonché di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione, l'integrazione o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati.

Ciascuna Parte si impegna fin d'ora a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della Normativa Privacy.

Le Parti dichiarano che il contenuto della presente Convenzione è stato interamente negoziato d'intesa tra le stesse e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara li 04/08/2022

PROVINCIA DI NOVARA

Vicepresidente della Provincia di Novara
(Avv. Michela Leoni)

S.E.A. S.P.A.

Direttore Environment and Safety
(Ing. Giorgio Medici)

PARCO DEL TICINO

Direttore
(Dott. Carlo Bider)

A.R.P.A. PIEMONTE

Direttore del Dipartimento Territoriale
(Piemonte Nord Est)
(Dott. Jacopo Fogola)



Michela Leoni

Giorgio Medici

Carlo Bider



Jacopo Fogola